



COMUNE DI PATERNO'

Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N. 56
Data di registrazione 23/05/2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA RENDERE IN PRESENZA AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 E S.M.I. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 263 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19";

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 22/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 01/04/2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 10/04/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 26/04/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 16 Maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 17/05/2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16 Maggio 2020 n. 33 e l'allegato 17 del citato D.P.C.M. contenente le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17 Maggio 2020;

Vista la propria Ordinanza n. 28 del 16.03.2020 e successive proroghe;

Dato atto che l'art. 87 del citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli

accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'art. 18, comma 2, della L. 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le Amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'art. 37, comma 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Rilevato che l'art. 263 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 recita testualmente:

"1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità'.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.

L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali".

Vista la Direttiva n. 3 del Ministro della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la Circolare n. 2 del 12.05.2020 a firma del Segretario Generale, contenente direttive in merito all'organizzazione degli uffici nella cosiddetta fase 2;

Considerato che si rende necessario individuare, nuovamente, le attività che richiedono necessariamente la presenza dei dipendenti sul luogo di lavoro, in ragione delle nuove esigenze di servizio derivanti dalla fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Consultati, in merito, i Responsabili di Settore ed il Segretario Generale dell'ente;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- 1) La chiusura al pubblico degli uffici comunali fino a tutto il 30 giugno 2020;
- 2) Al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa ed assicurare i servizi pubblici ed i servizi essenziali, che le ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA siano le seguenti:
 1. Servizio Protocollo. Lunedì e Mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
 2. Stato Civile ed Anagrafe. Lunedì e Mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico o tramite email;
 3. Ufficio Notifiche;
 4. Ecologia;
 5. Ambiente;
 6. Servizi Cimiteriali;
 7. Protezione Civile;
 8. Attività Produttive;
 9. Tributi;
 10. Pagamenti;
 11. Riscossioni;
 12. Affissioni;
 13. Personale: stipendi e pensioni;
 14. Polizia Municipale;
 15. Servizi Sociali;
 16. Manutenzioni
 17. Impianti;
 18. Supporto agli Organi Istituzionali.
- 3) Ai Titolari di Posizione Organizzativa, di porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19 richiamate in premessa, qui da intendere integralmente riportate, adeguando, al contempo, le misure precedentemente adottate di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici ed a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;
- 4) A ciascun Responsabile di Settore, nell'ambito dei relativi poteri datoriali, la puntuale esecuzione del presente provvedimento, con l'adozione di forme di rotazione dei dipendenti, al fine di garantire un congruo contingente di personale da porre a presidio di tutti gli uffici ed i servizi comunali, anche in quelli non indicati al punto 2 della presente Ordinanza, previa concertazione delle relative scelte gestionali con il Datore di Lavoro ex D.lgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- 5) Ai Responsabili di Settore, di assicurare l'adeguata informazione dell'utenza, relativamente ai servizi di rispettiva competenza ed alle modalità di espletamento degli stessi;
- 6) Al Datore di Lavoro di cui al D.lgs 81/2008, di ottemperare alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 Maggio 2020 ed all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17.05.2020 ed ai relativi protocolli allegati e richiamati.

ORDINA, ALTRESI'

A tutti i cittadini, la puntuale e rigorosa osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali menzionate nel presente atto, in materia di prevenzione del contagio da COVID 19.

AVVISA

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso – Legge 6 dicembre 1971, n.1034 - al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio on line.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale;
- d) sia notificata all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
- e) sia comunicata al Prefetto di Catania;
- f) sia comunicata, altresì, a tutte le forze di polizia presenti nel territorio.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonino Naso

Il Sindaco
Naso Antonino / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)